

Sintesi prescrizioni per Rete Natura 2000 sul territorio di Parma derivanti dalla D.G.R. n. 1147/2018

MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE

IN TUTTI I SITI (SIC e ZPS)

- E' vietato esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE).
- E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Pernice Bianca (*Lagopus mutus*).
- E' vietato catturare o uccidere, in data antecedente al 1° ottobre, esemplari appartenenti alle specie di: Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Porciglione (*Rallus aquaticus*).
- E' vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato B, salvo autorizzazione dell'Ente gestore.
- E' obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento della caccia e del controllo del cinghiale.
- Nel piano di controllo del cinghiale il metodo della braccata è consentito dal 1 ottobre al 31 gennaio; ulteriori periodi possono essere autorizzati previa valutazione di incidenza (Vinca). La braccata è sempre vietata nelle Aree protette, ad esclusione delle aree contigue dei Parchi, e negli Istituti di protezione faunistica di cui alla L. 157/92.
- E' vietato effettuare gli interventi di controllo della volpe in tana in cavità naturali, salvo autorizzazione dell'Ente gestore, mentre sono consentiti gli interventi di controllo che escludono le cavità naturali (manufatti, fienili, ecc.), di norma non utilizzati dal lupo o dall'istrice, qualora sia accertato dall'Ente gestore l'utilizzo del sito da parte del lupo o dell'istrice per la riproduzione.
- E' obbligatorio, nei piani di controllo di specie invasive e ad esclusione delle nutrie, impiegare esche selettive nelle trappole o nelle strutture assimilabili e garantendo una pronta liberazione degli esemplari non appartenenti alle specie bersaglio.
- E' vietato attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*).
- E' vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.
- E' vietato allevare e introdurre in libertà Anseriformi in tutte le zone umide, ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici.

- E' vietato utilizzare fucili caricati con munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.
- E' vietato esercitare l'attività venatoria, dopo le ore 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua, e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.
- E' vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, definite dal calendario venatorio regionale in giovedì e domenica, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.
- E' vietato istituire nuove Aziende agri-turistico-venatorie (AATV) o ampliare quelle esistenti; sono fatti salvi i casi di ampliamenti riguardanti aree oggetto di misure agro-ambientali, previa valutazione di incidenza (Vinca).
- Vietato sparare nei campi di addestramento cani dal 15 marzo al 15 luglio presenti nelle Aziende agri-turistico-venatorie (ATV).
- E' vietato istituire nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle.

NELLE ZPS

- E' vietata la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre.
- E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte alla procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi della DGR n. 1224/08. Le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore.
- E' vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS, presente alla data del 7 novembre 2006 o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS.

MISURE SITO-SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE

Nei siti:

SIC IT4010002 - Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora
SIC IT4010003 - Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia
SIC IT4010007 - Roccia Cinque Dita
SIC IT4020010 - Monte Gottero

E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.

SIC IT4020011 - Groppo di Gorro
SIC IT4020026 - Boschi dei Ghirardi

E' vietato esercitare l'attività venatoria.

SIC-ZPS IT4020021 - Medio Taro

Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie, con esclusione dell'allodola.

E' vietato rinnovare le Zone di Addestramento Cani (ZAC), al fine di tutelare la nidificazione di *Burhinus oedicnemus* e di altre specie nidificanti al suolo.

SIC IT4020023 - Barboj di Rivalta

E' vietato rinnovare le Zone di Addestramento Cani (ZAC), al fine di tutelare la nidificazione di *Burhinus oedicnemus* e di altre specie nidificanti al suolo.

E' vietato l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

ZPS IT4020024 - San Genesio

E' vietato rinnovare le Zone di Addestramento Cani (ZAC), al fine di tutelare la nidificazione dell'Albanella minore (*Circus pygargus*), del Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*) e di altre specie nidificanti al suolo.

E' vietato l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre, al di fuori delle Zone di Addestramento Cani (ZAC) già autorizzate.

SIC-ZPS IT4030023 - Fontanili di Gattatico, Fiume Enza

E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo.